

# CAMPEGGIO LIBERO

**NELLE AREE PROTETTE**

**Il campeggio libero nelle Aree protette dell'Emilia-Romagna  
È VIETATO**

**(Legge Regionale 28 luglio 2004, n. 16 Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità - Art. 41)**

**(Legge Regionale 12 febbraio 2010, n. 4 Norme per l'attuazione della Direttiva 2006/123/CE - Art. 28)**

**I COMUNI POSSONO AUTORIZZARE  
SU RICHIESTA  
soste di singoli e campeggi di enti o associazioni  
per max. 15 gg.**

**a condizione che siano garantiti i servizi igienico-sanitari  
*(vedi scheda di dettaglio)***

**NON È POSSIBILE CAMPEGGIARE  
nelle zone A del Parco del Frignano, nelle zone A e B del Parco dei  
Sassi di Roccamalatina e nelle vicinanze di torbiere e zone umide**

***in deroga alla Legge Regionale*  
fino al termine dello stato di emergenza  
dichiarato in conseguenza del rischio sanitario  
connesso all'infezione da Coronavirus  
È CONSENTITO  
IL BIVACCO NOTTURNO IN TENDA  
presso le strutture ricettive  
previa autorizzazione del gestore  
che dovrà mettere a disposizione i servizi igienici  
*(Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 31/03/2021)***